



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

## FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

### CORTE FEDERALE DI APPELLO

**proc 2/2024 R.G. Corte Fed.**

*proc. 30/2024 R.G. Proc. Fed.*

*proc. 12/2023 R.g. Trib Fed.*

Decisione n. 02/2022 del 08.04.2024

Depositata in pari data

Avv. Marco Baliva -Presidente

Avv. Prof.Tania Enza Cassandro-Componente

Avv. Michele Ponzetti -Componente relatore

Con l'assistenza del segretario Dott.ssa Valeria Bonagura

Provvedimento impugnato

**- Decisione Tribunale Federale n.01/2024 del 12.01.2024**

Reclamante:

**- Dott. Giuseppe Legato**

#### **Premesso che**

- In data 13.06.2023 la Procura federale avviava procedimento disciplinare in ragione della segnalazione pervenutagli in data 06.05.2023 dal Presidente CR Calabria avente ad oggetto presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal Dott. Giuseppe Legato, revisore dei conti del predetto Comitato Regionale.

Deduceva in particolare il denunciante che il Dott. Legato, con comunicazione mail del 21.05.2023 indirizzata a tutte le società affiliate nella regione Calabria, avrebbe diffuso notizie riservate relative al Comitato regionale ed avrebbe leso l'immagine e l'onorabilità del Comitato medesimo.

- Espletate le relative indagini, in data 10.10.2023 la Procura federale depositava comunicazione di conclusione ed intendimento di deferimento nei confronti del Dott. Legato così come meglio descritto nel provvedimento al cui contenuto si rimanda;

- Il Dott. Legato presentava rituali memorie difensive contestando ogni addebito ed allegando documentazione a supporto, così come meglio ivi illustrato ed al cui contenuto si rimanda.

- Con atto del 14.11.2023 la Procura federale deferiva al Tribunale federale il Dott. Giuseppe Legato, in qualità di Revisore dei Conti del Comitato Regionale Fidal Calabria con il seguente capo di incolpazione:

- "per aver inviato in data 21.05.2023 e successivamente in data 08.09.2023, reiterando la condotta, due e-mail a tutte le società affiliate al Comitato Regionale FIDAL



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Calabria, comunicando notizie e fatti riservati relativi a questioni contabili inerenti il Comitato stesso, nonché diffondendo messaggi privati scambiati con soggetti tesserati, in violazione dei principi di correttezza sportiva e riservatezza;

- per aver affermato nella mail in data 21.05.2023: “(...) *Quando conviene al Presidente il Revisore non viene invitato, come lo stesso Presidente Caira ha dichiarato nella mail inviata al Revisore il 16 febbraio 2023, su richiesta di quest'ultimo che chiedeva spiegazioni del mancato invito, mentre quando non gli conviene sostiene che essendo assente il revisore al Consiglio Regionale decade dalla carica e lo chiamasindaco. (...) Quando gli conviene sono Revisore e quando non gli conviene sono sindaco. (...) Anche qui, quando le giustificazioni sono a suo favore, inviate in ritardo sono valide, quando le presenta il Revisore non le prende in considerazione. Lascio a tutti Voi la valutazione sui fatti e sulla qualificazione della persona.*”

Inoltre, in merito agli aspetti contabili del Comitato: “(...) *Roma tace quando non viene osservato il regolamento di contabilità, nonostante il termine è indicato chiaramente (...) il Caira si comporta per quello che è. Lascio a Voi i termini appropriati*” ed ancora: “*La mattina del 15 maggio 2023 ricevo unatelefonata dal Consigliere Curatola, registrata, il quale mi dice: “vedi che ti vogliono buttare fuori dalla FIDAL” è appoggiato da Roma gli hanno fornito indicazioni per toglierti. (...) La mia risposta: l'avevo capito basta leggere il punto 8 dell'odg ed anche so da tempo chi lo appoggiava a Roma.*”; “*Riporto il messaggio whatsapp scritto a metà marzo 2022 dal Consigliere Lavino al sottoscritto: «Allora non hai capito..... lo dovrai fare, in caso contrario ti potrai rivolgere al Presidente». Quanto spavento..... Tutta questa BORIA a chi gliela porti*”, ledendo l'immagine della FIDAL nonché dei tesserati ed affiliati all'estesa.

***Violazione dell'art. 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1. e 2 del Regolamento di Giustizia Fidal, degli artt. 1, 2, 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.***

***Con l'aggravante di cui all'art. 9.3, lett. a) e g) del Regolamento di Giustizia Fidal.”***

\*\*\*

- All'esito dell'udienza di trattazione, a scioglimento della riserva assunta il Tribunale federale con decisione n. 01/2024 del 06.02.2024, al cui specifico contenuto direttamente si rimanda, comminava al Dott. Giuseppe Legato, Revisore dei Conti del Comitato Regionale FIDAL Calabria la sanzione della inibizione per giorni 60 (sessanta), per la violazione dell'art. 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1. e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL, degli artt. 1, 2, 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con l'aggravante mli cui all'art. 9.3, lett. a) e g) del Regolamento rti Giustizia FIDAL per ulteriori giorni 20 (venti) di inibizione e, pertanto, per un totale di giorni 80 (ottanta) di inibizione.

\*\*\*

Con reclamo ex art. 50 RG Giust Fidal depositato in data 20.02.2024 il Dott. Legato impugnava la decisione n.01.2024 resa dal Tribunale federale in data 06.02.2024 e, previa illustrazione dei fatti, ne chiedeva l'integrale riforma.

In particolare:



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

1. Con il primo motivo di gravame il Dott. Legato eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione degli Organi di giustizia Fidal, rilevando come alla data di invio della comunicazione mail oggetto di contestazione, ovverosia il 21.05.2023, non fosse assoggettabile alla normativa regolamentare federale (ed in particolare agli artt.1 e 2 Reg. Giust) in quanto decaduto dalla carica di Revisore dei Conti del CR Calabria a far data 15.05.2023.  
Specificava altresì come in ogni caso di non aver posto in essere alcun atto riconducibile alla propria qualità o funzione di Revisore dei Conti nel periodo 15.05.23 -31.05.23.
2. Con il secondo motivo di gravame il Reclamante contestava nel merito la violazione del dovere di riservatezza eccependo come le circostanze contenute nelle comunicazione mail da lui trasmessa alle Società calabresi, fossero già ben note ai destinatari da oltre un anno, anche in ragione di precedenti comunicazioni intercorse.  
Riportava altresì in reclamo ulteriori comunicazioni e circostanze estranee ai fatti contestati in deferimento.
3. Con il terzo motivo il Reclamante eccepiva la violazione del principio di proporzionalità della sanzione, con violazione degli artt.1,2,5 del Regolamento di giustizia.
4. Con il quarto motivo di gravame il Dott. Legato eccepiva la violazione degli artt. 9 co.2 e art.11 co.1 rilevando come contrariamente da quanto rilevato dal Tribunale Federale, ogni altro strumento gli fosse stato precluso e che pertanto la comunicazione mail oggetto di contestazione è scaturita “dall’aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui”.  
Deduceva pertanto il Reclamante come la comunicazione mail del 21.05.2023 fosse frutto di “fatto ingiusto altrui” così come specificatamente descritto ed illustrato.

Concludeva il Reclamante chiedendo l’integrale riforma della decisione impugnata con annullamento del provvedimento sanzionatorio, il proscioglimento, ovvero la rimodulazione della sanzione in considerazione dell’attenuante richiamata e delle circostanze tutte così come dedotte.

\*\*\*

Con provvedimento del 01.03.2024 la Corte Federale d’Appello fissava la trattazione del procedimento all’udienza del 25.03.2024.

In data 11.03.2024 il Reclamante depositava memoria ed allegava documentazione.

In data 20.03.2024 la Procura Federale depositava memoria di costituzione eccependo:

- 1) In via preliminare l’inammissibilità e/o irricevibilità del reclamo in quanto, benchè sottoscritto anche da un legale, si sostanzierebbe in una relazione di parte



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

solo “*apparentemente volta a contestare le motivazioni contenute nella pronuncia*”

- 2) L’infondatezza del difetto di giurisdizione sollevato dal Reclamante, in quanto il Dott. Legato sarebbe da ritenersi “*soggetto appartenente alla Federazione ex art. 9 n.2 Statuto Fidal*”.

Precisava comunque la Procura Federale come la decadenza richiamata dal Reclamante non fosse stata mai stata operativa, essendo stato il Dott. Legato immediatamente reimmesso nel ruolo ricoperto. Parimenti evidenziava come anche il dovere di riservatezza imposto agli organi federali permanga anche successivamente alla cessazione della carica.

- 3) L’infondatezza del secondo, terzo e quarto motivo di gravame, rilevando come il tema del giudizio debba limitarsi ai soli fatti oggetto di contestazione così come meglio specificati nel deferimento, rimanendo le ulteriori circostanze estranee all’odierno giudizio. Precisava la Procura federale come alla luce della ricostruzione dei fatti le condotte poste in essere dal Dott. Legato fossero meritevoli della sanzione così come comminata.
- 4) L’irricevibilità, inammissibilità delle memorie depositate in data 11.03.2024 perché tardive e non previste dalla regolamentazione federale vigente.

Concludeva pertanto richiedendo in via preliminare dichiararsi l’inammissibilità delle memorie depositate dal Reclamante in data 11.03.2024, nonché nel merito il rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata.

In data 22.03.2024 perveniva dal Dott. Legato istanza di differimento della fissata udienza.

Con provvedimento del 23.03.2024 la Corte accoglieva l’istanza e differiva l’udienza al 27.03.2024.

In data 26.03.2024 il Reclamante depositava “Controdeduzioni a memoria della procura Federale depositata il 20.03.2024”

All’udienza di trattazione del 27.03.2024, presenti le parti, ritenuta l’ammissibilità del reclamo, la Corte preliminarmente dichiarava l’inammissibilità delle memorie depositate dal Reclamante in data 11.03.2024 e 26.03.2024 e della relativa documentazione allegata disponendone lo stralcio.

Le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, insistendo per le conclusioni ivi dispiagate, così come risultante dal relativo verbale al cui contenuto si rimanda.

All’esito della discussione La Corte federale di Appello si riservava.

A scioglimento della riserva assunta, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, le Corte Federale d’appello così dispone:

\*\*\*



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Preliminarmente, ed in relazione alle memorie depositate dal Reclamante in data 11.03.2024 ed in data 26.04.2024 la Corte ritiene doveroso chiarire come la regolamentazione vigente consenta il deposito di memorie integrative nel corso del procedimento solo ove le stesse siano espressamente autorizzate o richieste dall'Organo giudicante. Chiare sul punto le disposizioni di cui all'art.49 n.1 e 50 n.6. Reg. Giust. Parimenti chiare anche le disposizioni di cui agli artt. 42 e 45 Reg. Giust. le quali onde consentire il rispetto del contraddittorio, prevedono alla sola parte che non ha dato impulso al procedimento di depositare memorie difensive.

Ne consegue che ogni altra produzione debba considerarsi inammissibile e meriti di essere stralciata, essendo alle parti preclusa ogni arbitraria facoltà di deposito al di fuori dei limiti regolamentari.

Ciò premesso, con riferimento al primo motivo di gravame per mezzo del quale il Reclamante ha eccepito il difetto di giurisdizione, rileva questa Corte come la dispiegata eccezione non sia meritevole di accoglimento e debba essere rigettata.

Risulta invero che le contestazioni mosse dalla Procura Federale nell'odierno procedimento, abbiano ad oggetto la condotta posta in essere dal Dott. Giuseppe Legato, in qualità di Revisore dei Conti del Comitato Regionale Fidal Calabria.

Circostanza autonomamente sufficiente a considerare il Dott. Legato assoggettabile alla regolamentazione federale vigente.

D'altronde, come già precedentemente affermato (Cfr. dec CFA n.06/22 - CG Coni n.73/2018) il ruolo apicale e statutario ricoperto dall'incolpato determina autonomamente l'assoggettabilità dello stesso alla regolamentazione federale vigente, indipendentemente dall'assolvimento della formale procedura di tesseramento, costituendo il Revisore dei Conti di Comitato regionale, un soggetto appartenente alla Federazione ex art. 9 n.2 lett d) dello Statuto Fidal.

Circostanza che consente di ritenere tali soggetti al pari dei tesserati, anche sotto il profilo tecnico e formale, così come disposto ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del Codice di comportamento sportivo del Coni, il quale stabilisce che i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo –devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Inoltre nel caso di che trattasi non può non rilevarsi come alla data del 21.05.2023 (data di trasmissione della comunicazione mail oggetto di giudizio) la decadenza comminata al Legato in data 15.05.2023 non fosse di fatto operativa, in quanto revocata il 31.5.2023 dal Comitato regionale con conseguente sua inefficacia ab origine. Ad ogni buon conto, anche laddove non fosse intercorsa detta revoca, occorre precisare sussista preciso obbligo anche in capo al il Revisore dei Conti di mantenere sempre ogni responsabilità ed obbligo di riservatezza, proprio del ruolo ricoperto.

Per tali motivi la doglianza del Reclamante secondo il quale dal 15 al 31 maggio 2023 non ricoprendo alcun incarico o vincolo Fidal, avrebbe determinato la propria facoltà di



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

potenzialmente violare la normativa regolamentare vigente, non può trovare accoglimento.

Nel merito e con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo di gravame, i quali si ritiene possano essere trattati congiuntamente, la Corte ritiene innanzitutto doveroso chiarire come la normativa regolamentare vigente, nonché le norme processual-civilistiche applicabili all'odierno procedimento, impongano che il giudizio si limiti alle domande ed alle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse, non potendo trovare ingresso nel procedimento, fatti o circostanze estranee o ulteriori rispetto all'oggetto del giudizio di primo grado, ovvero ai fatti oggetto di contestazione.

Per quanto sopra, in adesione al principio già espresso dal Tribunale Federale, ritiene questa Corte di dover limitarsi ad esaminare il contenuto della comunicazione mail trasmessa in data 21.05.2023 dal Dott. Legato alle società affiliate Fidal Calabria, come riportato nell'atto di deferimento.

Ulteriori fatti o circostanze che emergono dalla documentazione prodotta o dagli atti del procedimento, si ritiene di contro possano essere valutati dalla Procura Federale per ogni eventuale approfondimento di competenza.

Ciò premesso, ritiene questa Corte che la comunicazione mail trasmessa dal Dott. Legato, debba valutarsi sia in ragione del contenuto diffuso, sul quale il Legato avrebbe dovuto mantenere il riserbo, che in ragione del ruolo da quest'ultimo ricoperto.

Risulta invero che con la comunicazione in esame il Dott. Legato non solo abbia diffuso informazioni assunte in ragione del proprio ufficio coinvolgendo tutte le società calabresi affiliate, ma abbia espresso le proprie considerazioni utilizzando una terminologia lesiva certamente non consona al ruolo ricoperto.

Il tenore della comunicazione evidenzia certamente una accesa acredine con gli Organi Regionali che supera di gran lunga il diritto di critica, sfociando di contro nella diffusione di notizie inerenti il comitato che il ruolo di Revisore dei Conti imponeva di tenere riservato.

Circostanza che sottende una chiara violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità ai quali il Dott. Legato avrebbe dovuto certamente attenersi, con conseguente lesione dell'immagine del Comitato Regionale e della federazione tutta.

Certamente il Legato avrebbe potuto criticare l'operato del Comitato regionale calabro, ma senza diffondere informazioni assunte in ragione del proprio incarico, ovvero demandando agli Organi preposti, ogni necessaria valutazione in ordine ad asserite violazioni della regolamentazione federale vigente.

Alcuna attenuante si ritiene possa essere invocata nel caso di specie, avendo il deferito ogni più ampia facoltà di agire nel rispetto della normativa regolamentare e statutaria e mediante l'utilizzo degli strumenti ivi previsti.

Di contro il ruolo apicale ricoperto dall'incolpato impone che la valutazione del comportamento contestato venga espletata anche sotto tale profilo, non potendo limitarsi





FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

al mero dato testuale, ovvero ritenersi giustificata da uno “stato d’ira determinato da fatto ingiusto altrui”

Si ritiene pertanto non sussistano motivazioni per consentire la riforma della sanzione comminata.

Per quanto sopra ritiene questa Corte che il reclamo avanzato dal Dott. Legato non sia meritevole di accoglimento e che la decisione impugnata meriti di essere integralmente confermata.

Allo stato e per quanto sopra la Corte Federale di appello

### **PQM**

- Rigetta il reclamo avanzato dal Dott. Giuseppe Legato confermando la decisione impugnata.
- Rimette gli atti alla Procura federale per valutazioni di competenza in ordine ad eventuali fatti o circostanze da cui potrebbe emergere la violazione della normativa regolamentare vigente.

Dispone l’incameramento della tassa di reclamo.

Così deciso in Roma, 08 Aprile 2024

La Corte Federale di Appello

Avv. Marco Baliva - Presidente

Avv. Prof. Tania Enza Cassandro -Consigliere

Avv. Michele Ponzeletti –Cons. Rel.

Il Segretario

Dott.ssa Valeria Bonagura